



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

L'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – Organizzazione di Volontariato, C.F./P.IVA 13669721006, avente sede legale in Roma, Via Toscana n. 12, 00187, in persona del Presidente Nazionale e legale rappresentante pro tempore Avv. Francesco Rocca, domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito – per brevità – anche “CRI”)

E

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA, C.F. 80004070837 - P.IVA 00724160833, avente sede legale in Messina, Piazza Pugliatti, n. 1, in persona del Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito – per brevità – anche “Università”)

VISTI

- il Decreto Legislativo n. 178 del 28 settembre 2012 e successive modificazioni;
- il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore);
- il vigente Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana e i sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, adottati dalla XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa;
- il vigente Statuto nonché i regolamenti e le norme di funzionamento interno dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria Sant'Andrea;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 Dicembre 1992 e smi recante “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 e successive modificazioni*”;
- il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999 e s.m.i. recante “*Disciplina dei rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della Legge 30 novembre 1998 n. 419*”;

PREMESSO CHE

- l'Associazione della Croce Rossa Italiana (anche “CRI”) è una Organizzazione di Volontariato, che svolge compiti di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica e appartenente al Movimento Internazionale della Croce Rossa che ha per scopo l'assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto, ex art. 1, comma 1 D.lgs. del 28 settembre 2012, n. 178;
- CRI, persona giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 178/2012, così come modificato dall'art. 99 del d.lgs. n. 117/2017, è l'unica Associazione nazionale di Croce Rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale, quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949 ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, posta



sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica;

- fra i compiti di interesse pubblico previsti dall'art. 1, comma 4, del D. Lgs. 178/12, garantiti dalla CRI, alle lettere d) e l) sono, rispettivamente previsti l'organizzazione e lo svolgimento, “[...]in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale” e la promozione e diffusione “[...]nel rispetto della normativa vigente, dell'educazione sanitaria, della cultura della protezione civile e dell'assistenza alla persona”;

- lo Statuto della CRI all'art. 6, comma 2, lett. b), e) ed f) indica, tra le varie attività da promuoversi per il raggiungimento degli obiettivi generali dell'Associazione, quelle volte rispettivamente a “tutelare la salute, prevenire le malattie ed alleviare le sofferenze”, “operare nel campo dei servizi alla persona, ovvero nelle attività che hanno l'obiettivo di assicurare ai soggetti ed alle famiglie un sistema integrato di interventi, di promuovere azioni per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, di prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia” e “promuovere e collaborare in azioni di solidarietà, di cooperazione allo sviluppo e rivolte al benessere sociale in generale e di servizio assistenziale o sociale, con particolare attenzione a gruppi o individui con difficoltà di integrazione sociale”;

- tali obiettivi sono perseguiti attraverso la realizzazione di attività, servizi e iniziative volti a migliorare lo stato di salute delle persone e delle comunità a proteggere la vita e fornire supporto socio-sanitario alle comunità, a costruire comunità più sicure attraverso la promozione della salute, ad assicurare l'acquisizione di competenze da parte della comunità per proteggere la propria vita e quella degli altri;

- le suddette attività sono realizzate, anche per il tramite delle articolazioni territoriali CRI, attraverso personale Volontario e dipendente dislocato su tutto il territorio nazionale;

l'Università degli Studi di Messina, attraverso il Dipartimento di medicina clinica e sperimentale (“DIMED”), coniugando l'esperienza clinica con l'eccellenza delle attività di ricerca e didattica universitaria, rappresenta un “promotore della salute” presso la Comunità ed è un centro ospedaliero di eccellenza e di riferimento per lo studio, la diagnosi e la cura di alte specialità cliniche;

- CRI, presso cui opera anche personale con qualifiche mediche e infermieristiche, in un'ottica di costante aggiornamento professionale dei propri operatori/dipendenti, di reciproco scambio di buone prassi e *know how* nonché di assolvimento delle proprie finalità statutarie ed istituzionali ha manifestato la Volontà di supportare o organizzare le Università, così come le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nella realizzazione di campagne di sensibilizzazione e/o eventi divulgativi e formativi in materia di tutela della salute e protezione della vita, nonché la formazione di primo soccorso, manovre salvavita di disostruzione e rianimazione cardiopolmonare;

- l'Università di Messina considera tra i suoi obiettivi prioritari la rispondenza dei servizi sanitari e socio sanitari alle esigenze dei cittadini, la centralità del ruolo del cittadino anche attraverso la



valorizzazione attiva e collaborativa di Organizzazioni di Volontariato;

- l'Università di Messina riconoscendo il fondamentale apporto della CRI nell'espletamento di attività sanitarie nei confronti della popolazione si è mostrata favorevole a instaurare un rapporto di collaborazione nell'ambito di attività di formazione e di assistenza sanitaria, promuovendo la realizzazione condivisa delle iniziative e delle attività di volta in volta utili a tale scopo, anche nell'ambito dell'emergenza epidemiologica Covid-19;
- l'iniziativa oggetto del presente protocollo rappresenterebbe, altresì, una delle attività attraverso le quali l'Associazione della Croce Rossa Italiana persegue le proprie finalità istituzionali;
- le Parti hanno manifestato la condivisa volontà di avviare un percorso di collaborazione per la realizzazione di iniziative in materia di assistenza e sorveglianza sanitaria e, più in generale, tutela della salute;
- l'attuazione del presente protocollo avverrà sempre nell'osservanza dei sette Principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa e nel rispetto dello statuto nazionale dell'Associazione, del Codice etico e dell'identità visiva dell'emblema e del logotipo identificativo, e parimenti nell'osservanza dello Statuto, delle norme di riferimento e dei regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'Università di Messina;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENGONO
QUANTE SEGUE

Art. 1

Oggetto e finalità

1.1. Il presente protocollo d'intesa è sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 ed ha ad oggetto la reciproca collaborazione nell'ambito delle attività svolte dalle Parti quali componenti strutturali, a diverso livello, del sistema di formazione in materia sanitaria e nel rispetto dei rispettivi fini istituzionali.

1.2. Scopo del presente protocollo è garantire lo svolgimento di iniziative e progetti in materia di formazione sanitaria e tutela della salute al fine ultimo di garantire una risposta pronta e congiunta a salvaguardia delle persone.

1.3. Per la finalità di cui al comma 2, le Parti si impegnano a sviluppare ogni possibile forma di sinergia operativa tra le rispettive strutture e risorse umane e strumentali secondo i criteri enunciati nel presente protocollo d'intesa.

1.4. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo. Per quanto non espressamente disposto dagli atti di cui sopra si rinvia alla normativa vigente.

Articolo 2

Attività e ambiti di collaborazione

2.1 L'attività di collaborazione fra le Parti si realizzerà nei seguenti ambiti:



a) attività di informazione e sensibilizzazione in materia di salute

La CRI metterà a disposizione il proprio personale e i propri volontari per lo svolgimento di attività di supporto alle funzioni, didattiche e sanitarie, assolate dall'Università di Messina attraverso attività di informazione e sensibilizzazione.

b) scambio di conoscenze professionali e di buone prassi

Le Parti si impegnano, nell'ambito delle attività di supporto al DIMED per mezzo del personale specializzato CRI appositamente individuato, ad instaurare un rapporto di reciproca collaborazione finalizzato all'interscambio di *Know how* e conoscenze tecniche e professionali di ciascuna delle Parti, attraverso percorsi formativi.

c) pubblicizzazione delle rispettive iniziative

Le Parti si impegnano a rafforzare la propria collaborazione, anche sul piano formale. In particolare l'Università di Messina si impegna a far iscrivere i propri medici specializzandi negli albi, *roster* o comunque in tutti i canali di ricerca attivati dalla CRI per la ricerca di medici e infermieri anche per la somministrazione delle vaccinazioni, e parimenti a pubblicizzare la predetta iscrizione per i propri laureati. La CRI si impegna a sua volta a pubblicizzare le proprie iniziative nelle materie oggetto del presente protocollo d'intesa, riservando canali di comunicazione privilegiati all'Università di Messina.

Articolo 3

Atti attuativi

3.1 Per la corretta attuazione delle attività, le Parti si impegnano a stipulare per iscritto singoli e specifici atti attuativi, finalizzati a disciplinare ogni altro aspetto strettamente operativo. Gli atti attuativi dovranno richiamare e rispettare il presente protocollo d'intesa e indicare le modalità attuative e di verifica delle iniziative, specificando, in particolare, la calendarizzazione delle attività ed ogni altro aspetto di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza e alla *privacy*.

3.2 Gli atti attuativi saranno concertati direttamente dalle competenti strutture delle Parti e saranno allegati al presente protocollo.

Articolo 4

Referenti e monitoraggio delle attività

4.1 In attuazione del presente protocollo, le Parti assicurano forme di dialogo strutturato e di monitoraggio delle attività da realizzare, al fine di:

- programmare le azioni da attuare per ogni attività prevista dalla presente convenzione;
- vigilare sul perseguimento dei fini del presente protocollo.

4.2. Per la corretta gestione dei reciproci rapporti e la realizzazione delle attività di cui al presente protocollo le Parti identificano, quali referenti delle attività e del loro monitoraggio e vigilanza:

- Associazione della Croce Rossa Italiana - OdV



Referente:

Tel.

E-mail: sg@cri.it

- Università degli Studi di Messina

Referente:

Tel.

E-mail: protocollo@unime.it

4.3 I detti referenti concorderanno modalità e tempistiche di svolgimento delle attività di monitoraggio.

4.4 Le Parti si riservano il diritto di identificare altri referenti in sostituzione di quelli indicati nel comma precedente.

Articolo 5

Durata, recesso, proroga e rinnovo

5.1 Il presente protocollo di intesa ha durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso¹.

5.2 Le Parti hanno diritto di recedere unilateralmente dal presente protocollo in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni lavorativi, da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

5.3 La durata potrà essere prorogata previa formale richiesta d'una delle Parti; in ogni caso la concessione della proroga, che sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità e di opportunità.

5.4 Le Parti convengono di escludere espressamente la possibilità di tacito rinnovo, essendo possibile addivenire al rinnovo dello stesso esclusivamente mediante successivi accordi sottoscritti da entrambe le Parti.

Articolo 6

Trattamento dei dati e riservatezza

6.1 Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del Protocollo d'intesa, nella fase preliminare e per gli adempimenti strettamente connessi alla sua gestione saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi e, fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del rapporto.

¹ Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica, in difetto di contestualità spazio/temporale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di archiviazione/marcatura temporale da parte dell'ultimo sottoscrittore, che pertanto si impegna a darne comunicazione immediata all'altra parte.



6.2 Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del Protocollo che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

6.3 Con riferimento alle attività oggetto del presente Protocollo, le Parti agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento.

6.4 Laddove nell'esecuzione del presente contratto emerga la necessità di regolare diversamente i rapporti tra le Parti in tema di trattamento di dati personali, le Parti si impegnano a integrare opportunamente il presente atto.

Articolo 7

Legge applicabile, rinvio e risoluzione delle controversie

7.1 Il presente protocollo è regolato dalle vigenti normative sostanziali e processuali italiane.

7.2 Per ogni altro aspetto non disciplinato, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile nonché alla normativa di riferimento.

7.3 Nel caso in cui una qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'esecuzione o interpretazione della presente convenzione o con riferimento al medesimo, i rappresentanti delle Parti appositamente nominati si incontreranno al fine di comporre amichevolmente la controversia.

7.4 Nel caso ciò non sia possibile le controversie saranno devolute alla competenza del Foro di Messina.

Art. 8

Registrazione e Bollo

Il presente protocollo verrà registrato in caso d'uso a spese della Parte richiedente.

Esso è altresì soggetto ad imposta di bollo, il cui pagamento verrà assolto virtualmente dall'Università, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 67760/2010.

Per l'Università degli Studi di Messina
Il Rettore
(Prof. Salvatore Cuzzocrea)

Per l'Associazione della Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato
Il Presidente Nazionale
(Avv. Francesco Rocca)